

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

(15<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (969) (D'iniziativa dei deputati Nucci e Polotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 172, 174, 175  
POZZAR, f.f. relatore . . . . . 172, 173

##### Discussione e approvazione:

« Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale » (1045) (D'iniziativa dei deputati Storchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 169, 170  
ABBIAI GRECO CASOTTI Dolores . . . . . 171  
DI PRISCO . . . . . 171  
POZZAR, f.f. relatore . . . . . 170, 171  
RAMPÀ, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . . 171, 172  
ROBBA . . . . . 171, 172

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Dolores Abbiati Greco Casotti, Accili, Angelini, Bermani, Bisantis, Bonatti, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampà.

ABBIAI GRECO CASOTTI  
DOLORES, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale » (1045) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storchi, Bosco, Dal-

l'Armellina, Anselmi Tina, Bersani, Boffardi Ines, Fracassi, Degan, Nucci, Nannini, Semeraro e Foschi: « Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e, tenuto conto del carattere di particolare urgenza che esso presenta, credo che sia opportuno trattarlo nella odierna seduta.

Data l'assenza del relatore, prego il senatore Pozzar di voler svolgere una breve relazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

**P O Z Z A R**, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è composto di due articoli e concerne: « Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale ».

Come ha già ricordato il signor Presidente, il testo sul quale siamo chiamati a discutere è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1969 e trasmesso al Senato il giorno 30 dello stesso mese. Con il primo articolo si propone di sostituire l'articolo 5 della vecchia legge del 29 aprile 1949, n. 264, che era così formulato: « I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti gli esami finali e devono rimettere entro 10 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

In sostanza, la modifica che il presente disegno di legge intende introdurre riguarda l'ampliamento del termine di 10 giorni, che viene portato a 120, perchè l'esperienza ha dimostrato che nessun ente promotore di corsi di addestramento professionale è stato in grado entro 10 giorni di predisporre tutta la complessa materia burocratica al fine di documentare l'andamento del corso e l'esito conclusivo degli esami. Mi sembra, quindi, che la modifica proposta possa essere accet-

tata, purchè il Ministero si adoperi — come io spero farà — per fare rispettare in seguito il termine di 120 giorni senza le doverose tolleranze che ha usato nel passato.

L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge un comma all'articolo 5 della legge 2 aprile 1969, n. 424: legge piuttosto strana in quanto parla di apprendistato e che, come risulta dalla stessa data, è stata approvata a fine legislatura. L'articolo 5 della citata legge numero 424 ha disposto che il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di addestramento professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non debba essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione. Va da sè che tale articolo, se da un lato veniva a porre termine alla situazione di incertezza e di varietà delle posizioni in ordine al personale insegnante e agli istruttori dei corsi di addestramento professionale, dall'altro era incompleto nel senso che, dopo aver fatto una valida affermazione di principio, non precisava come fosse possibile tradurre il principio stesso nella realtà.

L'articolo 2 del presente disegno di legge, quindi, integra l'articolo 5 della legge n. 424 e ne precisa il contenuto; infatti dice: « La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziarie dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».

Ritengo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale viva è l'attesa in seno agli istruttori e agli insegnanti di numerosi corsi di addestra-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

15ª SEDUTA (29 gennaio 1970)

mento professionale, meriti la nostra approvazione.

**D I P R I S C O .** Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge, ma nel contempo invito ancora una volta il Ministero — lo abbiamo fatto in diverse occasioni attraverso ordini del giorno — a predisporre realmente gli strumenti adeguati per regolamentare tutta la materia dell'addestramento professionale. Siamo arrivati, io credo, ad un punto per cui possiamo già prefigurarci concretamente quale sarà l'addestramento professionale negli anni 1970; di qui la necessità di dare un'organica sistemazione all'intero settore.

Con questo ulteriore invito rivolto al Governo darò voto favorevole al disegno di legge.

**R O B B A .** Signor Presidente, io dichiaro che mi asterrò, e le ragioni della mia astensione sono molto semplici.

Non capisco bene che cosa si intende disciplinare con il presente disegno di legge. Qui si parla di centri di addestramento professionale; esistono delle scuole di addestramento professionale, alcune delle quali, anzi parecchie, funzionano egregiamente e sono d'iniziativa privata: d'iniziativa, diciamo, anche di persone che si occupano della cosa pubblica, le quali hanno sempre sentito il dovere di aiutare i propri concittadini ad acquisire una qualificazione professionale che non hanno. A Milano, in particolare, vi sono delle scuole che raccolgono i giovani emigrati dell'Italia meridionale che arrivano al Nord senza alcuna conoscenza, senza alcuna qualifica, e dopo cinque anni di corsi serali riescono ad assicurare loro una possibilità di lavoro dignitoso.

Ora, tutti coloro che insegnano in queste scuole — come gli allievi del resto — sono impiegati presso aziende industriali e si dedicano a tale tipo di insegnamento al di fuori della loro normale attività professionale. Non vorrei che il presente disegno di legge distruggesse questa forma di attività, perchè se così fosse recherebbe un danno piuttosto che un vantaggio. Pretendere che gli istruttori siano esclusivamente dedicati a questo

insegnamento e non lo possano svolgere in ore extra lavorative, pone certamente delle difficoltà e probabilmente porterà alla chiusura delle scuole di iniziativa privata che operano nel settore.

Ecco le ragioni per cui io, pur riconoscendo che il disegno di legge nella sua finalità intende migliorare le condizioni di una notevole categoria di persone, penso che sotto un certo punto di vista possa peggiorare determinate situazioni e quindi mi trovo nell'impossibilità di votare sia a favore sia contro.

**A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S .** Ci associamo a quanto ha detto il senatore Di Prisco, che corrisponde esattamente a quello che abbiamo sostenuto in occasione del dibattito sul bilancio per l'anno 1970.

**P O Z Z A R , f.f. relatore.** Non intendo interferire sulla decisione del senatore Robba che ha preannunciato la sua astensione; tengo tuttavia a precisare, per quanto riguarda le sue motivazioni, che si tratta di due situazioni diverse. Una cosa è la situazione delle scuole private gestite dagli enti pubblici e locali, dall'industria o da altre iniziative autonome, gruppi di persone, circoli culturali, eccetera, altra cosa è l'oggetto di questo disegno di legge che riguarda solo i corsi di addestramento professionale gestiti dai centri di addestramento professionale promossi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con questo disegno di legge si intende regolamentare il trattamento economico, già oggi in atto, degli istruttori che sono impegnati in detti centri di addestramento. L'approvazione del provvedimento non significa per nulla intervento di regolamentazione o intervento di soppressione delle moltissime e valide iniziative private, che, soprattutto in alcune province del nord, sono state promosse dai vari enti, istituzioni o gruppi.

**R A M P A , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** A nome del Governo ringrazio la Commissione per questo provvedimento che sta per approvare,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

15ª SEDUTA (29 gennaio 1970)

provvedimento invero molto atteso, seppure di portata settoriale. Il Governo, a questo proposito, ha fatto già presso la Commissione lavoro della Camera alcune dichiarazioni specifiche e precise e riconferma oggi, qui, il proprio impegno a rivedere organicamente tutta l'impostazione dell'addestramento del personale nel quadro favorevole del disegno di legge, perchè le disposizioni che esso contiene possano consentire una ulteriore disponibilità dei tecnici ed istruttori che attualmente prestano la loro attività nei centri di addestramento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso

dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».

(È approvato).

**R O B B A .** Desidero dichiarare che, dopo le assicurazioni date dal relatore, voterò a favore del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Nucci e Polotti: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (969) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nucci e Polotti: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, la relazione sarà svolta dal senatore Pozzar.

**P O Z Z A R , f.f. relatore.** Il disegno di legge n. 969, in sostanza, è un provvedimento che era già stato presentato nella legislazione trascorsa e che era arrivato alle soglie dell'approvazione nel marzo 1968; per la chiusura del Parlamento non aveva compiuto l'iter necessario e quindi era rimasto uno dei tanti provvedimenti approvati solo da un ramo del Parlamento. In questa legislatura è stata presentata dai deputati Nucci e Polotti una nuova proposta di legge, che giunge oggi al Senato, approvata dalla Camera dei deputati. Trattasi di integrare, modifica-

re e interpretare la legge 26 luglio 1961, n. 628, che riguarda l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare quella legge aveva lasciato degli strascichi e delle anomalie; la legge del 1961 prevede l'inserimento nei ruoli organici di personale del Ministero del lavoro addetto, però, in particolare al programma dell'INA-Casa e al Fondo per l'addestramento professionale, due rami che dipendevano dal Ministero del lavoro, ma per la gestione dei quali, sino al 1961, il Ministero si era avvalso non di propri dipendenti inseriti in organico ma di persone assunte a contratto. L'inserimento in organico di questo personale, come ho già detto, lasciava la grave anomalia che il servizio prestato da questi dipendenti prima del 26 luglio 1961 non era considerato utile ai fini di carriera e ai fini previdenziali, per cui costoro cominciavano la loro carriera nel luglio 1961 senza avere nessun beneficio dai molti anni durante i quali avevano prestato lavoro presso l'INA-Casa o presso il Fondo per l'addestramento professionale, in sostanza alle dipendenze del Ministero del lavoro. L'anomalia era così evidente che una decisione del Consiglio di Stato, n. 642, del 24 ottobre 1967 precisava, appunto, che anche in quel periodo antecedente all'inserimento in organico si era concretato un vero e proprio rapporto permanente di lavoro.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 che ai fini della quiescenza e previdenza il servizio prestato prima dell'inserimento in organico sia valutato e riscattato; anzi, secondo le norme che disciplinano il riscatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato, il riscatto è a carico dei dipendenti, senza alcun onere per l'Erario. In secondo luogo, sempre secondo le suddette norme e sempre all'articolo 1, si prevede che quel tipo di servizio venga valutato anche ai fini della carriera nell'ambito dei ruoli del Ministero del lavoro.

L'articolo 2, invece, pone fine ad un'altra anomalia: alcuni dipendenti delle passate gestioni dell'INA-Casa e del Fondo per l'addestramento professionale, dipendenti con contratto particolare, nonostante avessero in quel periodo precedente svolto funzioni di

carattere impiegatizio ed esecutivo, furono collocati in ruolo nella categoria subalterna con un notevole danno economico, di trattamento e di dignità nell'ambito della carriera dello Stato, aggravato dal fatto che, in tutto questo periodo, il servizio prestato con l'inquadramento del personale subalterno ha contrastato apertamente con le mansioni alle quali erano destinati, che erano, invece, mansioni impiegatizie. L'articolo 2, dunque, provvede acciocchè tutti questi dipendenti vengano collocati nella posizione che loro compete, in quanto svolgono le mansioni impiegatizie della categoria esecutiva da moltissimi anni, da quando sono stati inquadrati in ruolo nel 1961 e, ancora antecedentemente, da quando lavoravano a contratto per le due gestioni sopra ricordate.

L'articolo 3, a sua volta, prevede la regolamentazione e soppressione di una situazione particolare che si è protratta anche dopo l'applicazione della legge del 1961; infatti alcune persone continuano a prestare servizio con contratti quinquennali, simili a quelli goduti e usufruiti quando le due gestioni erano autonome e stralciate dall'Amministrazione dello Stato. Quest'ultimo articolo stabilisce però che: « Le disposizioni di cui al precedente articolo — cioè l'inserimento nel ruolo della carriera esecutiva — si applicano anche a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381... »; infine conclude applicando anche in questo caso le disposizioni dell'articolo 1 relative al riscatto.

Questo in sostanza il contenuto del disegno di legge che, ripeto, era già stato approvato da un ramo del Parlamento nell'altra legislatura, ed in questa è stato approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge che con il riconoscimento del servizio effettivamente prestato e delle mansioni effettivamente svolte da un gruppo di impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — non più di 400-450 persone in tutta Italia — costituisce un vero e proprio atto di giustizia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivistica e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per metà.

I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono considerati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonché per la ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivistica.

Il servizio reso, con carattere di continuità, per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal presente comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo

stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può essere ammesso, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle, a decorrere dal 3 marzo 1966 e, ove occorra, anche in soprannumero, da assorbire con la promozione a primo archivistica, nonché con la cessazione dal servizio.

Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati, che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo, seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)15<sup>a</sup> SEDUTA (29 gennaio 1970)

categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

*(È approvato).*

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui

rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche al personale di cui al presente articolo.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

---

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI